



Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici
Servizio Ambiente e Verde Pubblico



OPUSCOLO INFORMATIVO

2022

ANAGRAFE CANINA

OBBLIGO ISCRIZIONE E DENUNCIA VARIAZIONI

ISCRIZIONE	E' GRATUITA. "Tutti i proprietari di cani hanno l'obbligo di iscrivere gli animali presso l' ANAGRAFE CANINA del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano a qualsiasi titolo in possesso." (l.r. 07.04.2000, n. 27 - art. 7).
	Tramite i medici veterinari liberi professionisti accreditati (con identificazione e contestuale registrazione del cucciolo) entro i due mesi di età.
DOVE	L'ANAGRAFE CANINA è istituita presso l'Ufficio Ambiente del Comune P.zza Garibaldi n° 25, Il piano; giorni di apertura al pubblico: martedì 8,30 -13,00 giovedì 8,30 -13,00 e 15,00 – 17.00 tel. 0524 517265 - 274 - 283
COME	L'Anagrafe Canina, al momento dell'iscrizione, attribuisce al cane un MICROCHIP che dovrà essere inserito sottocute da un medico veterinario.
CANI GIÀ TATUATI	I cani già tatuati (tatuaggio E.N.C.I. o di altro comune) vanno comunque iscritti : l'iscrizione avviene mantenendo il codice (tatuaggio) già attribuito. Se il cane è iscritto all'E.N.C.I. è necessario consegnare copia del certificato al momento dell'iscrizione.
VARIAZIONI	Smarrimento, sottrazione, morte, cessione definitiva del cane e cambio di residenza vanno <u>sempre</u> comunicate all'Anagrafe Canina (o tramite i medici veterinari liberi professionisti accreditati) nei termini di legge.

È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti, o qualsiasi altro animale

SEGNALAZIONI ALL'ANAGRAFE CANINA (tempi e termini di legge)

COMUNICAZIONE CUCCIOLI NATI	Entro 30 GIORNI dal parto occorre comunicare i vivi e i morti
ISCRIZIONE tramite Comune	Entro 30 GIORNI dalla nascita o da quando se ne venga a qualsiasi titolo in possesso
ISCRIZIONE tramite Veterinario	Entro 2 MESI dalla nascita tramite i medici veterinari liberi professionisti accreditati
SMARRIMENTO	Entro 3 GIORNI dalla data di smarrimento
SOTTRAZIONE	Entro 3 GIORNI dalla data di sottrazione
CESSIONE DEFINITIVA	Entro 15 GIORNI dalla data di cessione
CAMBIO DI RESIDENZA	Entro 15 GIORNI dalla data di cambio di residenza.
MORTE	Entro 15 GIORNI dalla data di morte

Per l'inosservanza delle disposizioni citate sono previste le seguenti SANZIONI amministrative pecuniarie:

MANCATA ISCRIZIONE	da € 77,00	a € 232,00
MANCATA APPLICAZIONE DEL CODICE DI RICONOSCIMENTO	da € 51,00	a € 154,00
MANCATA DENUNCIA DI SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, MORTE, CESSIONE, CAMBIO DI RESIDENZA	da € 51,00	a € 154,00
ABBANDONO, MALTRATTAMENTO O MANCATA CUSTODIA DELL'ANIMALE	da € 1.032,00	a € 5.164,00
ILLEGGIBILITÀ DEL TATUAGGIO O INDECIFRABILITÀ DEL MICROCHIP	da € 258,00	a € 1.549,00
MANCATA DENUNCIA DI UCCISIONE DI UN CANE IDENTIFICATO	da € 51,00	a € 154,00
MANCATA RIMOZIONE DI ESCREMENTI IN LUOGHI PUBBLICI	da € 50,00	a € 300,00
ACCESSO IN LUOGHI VIETATI AI CANI	da € 50,00	a € 300,00
MANCATA COMUNICAZIONE NASCITA CUCCIOLI	da € 50,00	a € 300,00
CONDUZIONE DI CANI SENZA GUINZAGLIO, PALETTA O INVOLUCRO PER ESCREMENTI E/O MUSERUOLA	da € 50,00	a € 300,00

NORME E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

(approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 30 novembre 2011)

Di seguito si riportano alcuni articoli del regolamento di interesse per i possessori di cani.

Detenzione e cura di animali

Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali deve garantire adeguate condizioni di benessere, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e acqua fresca, alla giornaliera pulizia degli spazi di ricovero, inoltre dovrà tenerli in modo da non recare disturbo al vicinato, prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga dagli spazi di dimora, anche al fine di garantire la tutela di terzi da aggressioni.

I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali sono responsabili anche della loro riproduzione oltre che della custodia, cura, salute e benessere della prole, devono **impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata**. In particolare sono riconosciuti oltremodo tutelati gli animali durante la gestazione, nel post-partum e nel periodo di allattamento oltre ai cuccioli di età fra 0 e 6 mesi. Conseguentemente i proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali sono responsabili, in suddette circostanze, di adottare maggiori misure di tutela e cioè di garantire specifiche cure veterinarie, assicurare appropriata alimentazione e disporre conveniente sistemazione all'interno del fabbricato ovvero di adeguato luogo al riparo dagli eventi meteorologici.

I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di cagne gravide devono comunicare al comune di Fidenza, entro il termine massimo di 30 giorni, l'indicazione del numero di cuccioli nati, il numero dei cuccioli morti, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente.

Maltrattamento di animali

Fatte salve le norme penali, è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le disposizioni del regolamento per la tutela del benessere animale ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, quali:

- detenere animali al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale
- addestrare i cani ad assumere atteggiamenti di aggressività.
- detenere animali in gabbia, se non strettamente necessario, e la cui necessità sia comprovata da idonea certificazione del Medico Veterinario, ed in casi documentati in cui si configurino situazioni di pericolo per le persone;
- detenere animali all'esterno in spazi sprovvisti di idonei ripari dalle intemperie.
- stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie, anche in caso di trasporto con veicoli, quest'ultimo nei limiti dell'art. 169 comma 6 del Codice della strada
- trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto chiusi a ripostiglio su tutti i lati o in rimorchi chiusi
- detenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Durante il periodo estivo il veicolo deve rimanere all'ombra e con i finestrini parzialmente abbassati per il periodo della sosta, avendo cura di evitare che possa sporgersi dal finestrino
- lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti per un periodo di tempo che possa provocare loro sofferenza . In caso di animale chiuso in automobile o altro mezzo di trasporto, in manifesto stato di sofferenza, chiunque verifichi tale situazione è invitato a segnalare il fatto alla Polizia Municipale, che provvederà a mettere in atto gli interventi del caso necessari a garantire il benessere dell'animale

- detenere animali in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali tipici della specie di appartenenza o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute
- detenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere, ad eccezione degli uccelli in gabbia purché protetti dalle intemperie, isolarli abitualmente in rimesse o cantine, nonché segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento
- **separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da Medici Veterinari**
- addestrare o trattare animali ricorrendo a percosse, violenze, costrizioni fisiche o mediante l'utilizzo di strumenti cruenti
- detenere animali da affezione a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali
- condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (art. 182 comma 3 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)
- E' considerato maltrattamento al fine del presente regolamento, privare gli animali di trattamenti sanitari necessari alla propria salute. E' considerato maltrattamento non ricorrere al Medico Veterinario ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo richieda

Abbandono di animali

Fatte salve le norme penali, é fatto divieto al proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare cani e gatti. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani di proprietà ricoverati temporaneamente presso il canile, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

Gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sono responsabili di animali già appartenuti al defunto/scomparso proprietario-detentore e non possono abbandonarli. Gli eredi in solido sono obbligati a provvedere a proprie spese al mantenimento, cura e benessere degli animali rimasti soli a seguito di scomparsa o decesso del proprietario-detentore.

In caso di motivata impossibilità a detenere l'animale anche presso una struttura privata, gli eredi possono presentare formale e documentata comunicazione di rinuncia alla proprietà dell'animale al Comune che, valutata la situazione, potrà disporre il trasferimento dell'animale a una struttura di ricovero ovvero richiedere la collaborazione delle associazioni animaliste per l'adozione dell'animale.

La rinuncia/abbandono, è sempre onerosa a carico degli eredi ad eccezione fatta per gli eredi che documentino, nelle forme previste dagli art. 519 e seguenti del Cod. Civ., la rinuncia di eredità.



Attraversamento di animali

In caso di incidente chi procura un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, provocandone **la morte o il ferimento**, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, (art.177 del codice della strada). L'evento deve essere segnalato agli organi di polizia locali affinché si possa provvedere al soccorso e/o alla rimozione dell'animale e, in ogni caso, individuare ove possibile, il proprietario.

Chi, accidentalmente, investa un animale provocandone la morte o il ferimento è comunque invitato a restare sul posto fino all'arrivo dei soccorritori.

Chiunque avvisti sul manto stradale un animale abbandonato ferito o incidentato è invitato a fermarsi, segnalare appositamente il soccorso e chiamare la Polizia Municipale quindi aspettare l'arrivo dei soccorritori .

Modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e di mezzi privati

I cani, di qualunque razza e taglia, condotti dai proprietari sui mezzi di trasporto pubblico, devono essere dotati di guinzaglio e utilizzando la museruola; gli altri animali d'affezione possono essere trasportati soltanto se all'interno di appositi contenitori.

I proprietari o custodi a qualsiasi titolo, che trasportino animali sui mezzi pubblici, sono responsabili dei danni causati alle cose o a terzi. Essi dovranno avere cura che gli stessi non sporchino o non arrechino danni ai passeggeri.

Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni. Il proprietario/detentore che sceglie di condurre il proprio animale in luoghi pubblici deve provvedere alla sua adeguata pulizia e sottoporlo alle normali profilassi antiparassitarie.

Non è consentito il trasporto sui mezzi pubblici di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.

E' vietato il trasporto di animali domestici in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di animali di affezione, in numero pari o superiore a due, solamente se rinchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore, isolato dal posto del conducente mediante una rete divisoria, o mediante l'ausilio di opportuni kit di sicurezza omologati, così come disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti.

Attività motoria dei cani

Coloro che detengono cani hanno l'obbligo di garantire l'opportuna attività motoria, secondo le caratteristiche fisiologiche ed etologiche della razza d'appartenenza, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 21 "Obbligo di raccolta delle deiezioni".

I cani domiciliati in appartamento e quelli custoditi in box dovranno poter effettuare regolari uscite quotidiane per consentire loro un adeguato sgambamento e la necessaria attività motoria.

Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

I box di ricovero devono essere di dimensioni tali da permettere il libero movimento del cane oltre ad essere opportunamente inclinati per il drenaggio. I box devono essere dotati di una adeguata copertura ombreggiante e di pavimentazione parzialmente realizzata con materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo. Le deiezioni, sia liquide che solide, devono essere asportate e smaltite correttamente.

Il ricovero (cuccia) deve essere riparato dalle intemperie e di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, coibentato e sollevato dal suolo, non esposto al sole e sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto o dell'area cortiliva, ove possibile, riparata sui 3 lati. Le cucce di cemento sono ammesse solo se munite al loro interno di apposita pavimentazione di legno e se sollevate da terra.

Di norma i cani non devono essere tenuti alla catena. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente necessario per l'incolumità sia del cane che delle persone, la stessa catena deve avere una lunghezza non inferiore ad otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena deve essere scorrevole su un cavo aereo e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà comunque consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole del cibo e dell'acqua. Tra l'attacco della catena e il cane non devono frapporsi piante, cuccia o altro ostacolo che possa causare l'avvolgimento del cane.

In ogni caso i cani tenuti alle condizioni di cui al precedente comma devono poter essere liberati almeno una volta al giorno.

Modalità di fruizione delle aree pubbliche e delle aree verdi pubbliche

E' consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, e mantenuto al guinzaglio, alle aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad esclusione di giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici, anche non recintati, dove siano dislocati giochi per bambini, purché non contraddistinti da idoneo cartello che ne vieti in modo chiaro la presenza.

In caso di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi, o appartengano all'elenco delle razze ritenute pericolose è fatto obbligo di utilizzare anche la apposita museruola.

Aree riservate ai cani

1. Possono essere istituite, in aree verdi pubbliche di proprietà comunale, aree definite "di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di condurre i cani con guinzaglio e/o museruola.
2. Dette aree sono opportunamente segnalate e recintate. I fruitori sono obbligati a rispettare il Regolamento d'uso, affisso all'ingresso. E' vietato accedere alle aree di cui al presente articolo al di fuori dell'orario di apertura.

AREE DI SGAMBAMENTO

- via Togliatti "il Giardino di Charlie"
- via F.lli Cairoli "Area sgambamento San Lazzaro"
- via A. Ferrari (quartiere Luce)

CONSULTA SEMPRE IL REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO AFFISSO ALL'INGRESSO

Accesso degli animali nei pubblici esercizi

I cani, accompagnati dal proprietario, o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso in tutti i locali dove si svolge un'attività commerciale e nei pubblici esercizi, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti ed, in particolare, le prescrizioni dettate in materia dall'autorità sanitaria.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei pubblici esercizi, devono farlo utilizzando il guinzaglio e, in caso di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi, anche l'apposita museruola.

E' facoltà del gestore/titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali all'interno proprio locale esponendo all'esterno apposito divieto, potranno in tal caso dotarsi di adeguate soluzioni all'esterno su aree private di pertinenza.

Obbligo di raccolta delle deiezioni

I conduttori o detentori di cani, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida per non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere qualunque deiezione dei loro animali immediatamente con apposita paletta e, servendosi di involucri idonei, depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi.

I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro di plastica dentro cui depositare gli escrementi.

La trasgressione all'art. 21 è punita con la sanzione da € 50,00 a € 300,00



REGOLAMENTO POLIZIA URBANA



Art. 35: Animali di affezione (settori IV, V)

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino notevole disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 37: Detenzione di cani (Settori IV, V)

1. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
2. I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi.
3. E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, dove siano dislocati giochi per bambini.
4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
5. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
6. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
7. Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni saranno sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

ORDINANZA N. 355 DEL 17 NOVEMBRE 2008
OGGETTO: controllo veterinario di animali morsicatori
IL DIRIGENTE

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954 che approva il Regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.- *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19 *“Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”*;

Vista la l.r. 12 maggio 1994, n. 19 *“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

Vista la l.r. 17 febbraio 2005, n. 5 *“Norme a tutela del benessere animale”*;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 14 maggio 2007, n. 647 *“Indicazioni tecniche in attuazione alla l.r. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/2006;*

ricorrendo le seguenti condizioni:

- 1) che il proprietario dell'animale morsicature abbia presentato al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Parma richiesta di osservazione dello stesso presso il proprio domicilio;
- 2) che il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Parma abbia espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;

ORDINA

a tutti i proprietari di animali morsicatori:

- di isolare, custodire e tenere in osservazione, in apposito locale e/o recinto chiuso, l'animale morsicatore per un periodo di dieci giorni, a decorrere dalla data della procurata lesione;
- di evitare che l'animale abbia contatti con persone ed altri animali;
- di non sottoporre l'animale a trattamenti immunizzanti durante il periodo di osservazione;
- di non sopprimere, vendere o smarrire l'animale;
- *di ottemperare alle misure aggiuntive che il Servizio Veterinario*
- di ottemperare alle misure aggiuntive che il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Parma riterrà opportuno prescrivere e che verranno

comunicate per iscritto all'interessato dal veterinario ufficiale del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Parma;

- di mettere a disposizione dell'Autorità Sanitaria l'animale ogni qual volta si presenterà per il controllo;

richiamati

- l'art. 50 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

AVVERTE

che il proprietario o la persona cui il proprietario ha delegato la responsabilità della custodia dell'animale morsicatore, **ha l'obbligo** di avvertire immediatamente il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Parma competente per territorio in caso di insorgenza di qualsiasi sintomo di malattia, in particolare: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità di deglutizione, o in caso di fuga o morte dell'animale avvenuta durante il predetto periodo di osservazione;

che gli oneri economici del periodo di osservazione sono a carico del proprietario dell'animale;

che il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Parma è incaricato della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per la comminazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni previste dall'art. 358 del R.D. 1265/1934, fatte salve le maggiori pene previste dal codice penale;

che , trascorso con esito favorevole il suddetto periodo di osservazione (opportunosamente certificato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Parma) **sarà da considerarsi cessato ogni obbligo imposto dalla presente ordinanza;**

DISPONE

- che del presente provvedimento venga data la più ampia comunicazione alla cittadinanza, tramite la stampa locale;

- che questo atto venga trasmesso all'Ordine dei Veterinari di Parma (oppure ai singoli veterinari iscritti all'Ordine);

- **che sia affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del comune di Fidenza www.comune.fidenza.pr.it;**

- **che copia del presente atto sia consegnata al proprietario dell'animale al momento dell'iscrizione dello stesso all'anagrafe canina comunale.**

NORME RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI CANI FUORI DAL TERRITORIO ITALIANO

Regolamento (CE) N. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/05/2003.

Il presente regolamento si applica a qualsiasi spostamento di animali da compagnia tra gli Stati membri e all'introduzione o reintroduzione nel territorio della Comunità da un paese terzo. Un estratto del presente Regolamento.

In occasione di movimenti, gli animali devono:

- essere identificati per mezzo di tatuaggio leggibile (solo se applicato prima del 3 luglio 2011) oppure di sistema elettronico di identificazione (microchip). Qualora, il sistema di identificazione sia il microchip, in caso di controllo il proprietario deve fornire i mezzi necessari alla lettura del microchip stesso;
- essere muniti di passaporto rilasciato da veterinario abilitato dall'autorità competente attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità;
- rispettare norme specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche, qualora lo Stato membro ne disponga.

Nel caso di movimenti nei territori di Irlanda, Svezia o Regno Unito, i cani devono:

- essere identificati per mezzo di microchip, a meno che lo Stato membro non autorizzi anche l'identificazione per mezzo di tatuaggio;
- essere muniti di passaporto che attesti, oltre all'avvenuta vaccinazione antirabbica, l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0.5 UI/ml.

Qualora da eventuali controlli risulti che l'animale non soddisfa le condizioni previste l'autorità competente può decidere di rispedire l'animale verso il paese d'origine, oppure di isolarlo sotto controllo ufficiale, oppure, in ultima istanza, di sopprimerlo senza compensazione finanziaria, quando la rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano applicabili.

In caso di trasferimenti all'estero del cane, si consiglia comunque di recarsi all'AUSL di Parma - Servizio Veterinario Distrettuale di Fidenza. Per informazioni: tel. 0524/515768 oppure consultare il sito www.anagrafecaninarer.it/acrer alla sezione passaporto europeo.

